



Decreto Dirigenziale n. 282 del 20/10/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, ART. 269, C. 2. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "LUBIGRAF" DI L. BIANCHINO. ATTIVITA': TIPOGRAFIA. SEDE OPERATIVA: MONTORO INFERIORE, AREA P.I.P., VIA PROVINCIALE TURCI S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0159033 in data 22 febbraio 2010 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di TIPOGRAFIA, sito in Montoro Inferiore, area P.I.P., via Provinciale Turci, s. n.;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, lo stabilimento:
 - a. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i-ter" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b. risulta in esercizio, in continuità dell'autorizzazione, a validità triennale, rilasciata ai sensi di normativa previgente, con D. D. 21 febbraio 2007, n. 46;
 - c. non risultandovi apportate modifiche di alcun genere rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0172883 del 25 febbraio 2010 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 25 marzo;
- CHE in tale seduta il procedimento amministrativo è stato sospeso, ritenendosi indispensabile la presentazione di atti integrativi, richiesti dallo scrivente con prot. n. 0272414 del 26 marzo ed acquisiti al prot. n. 0445621 del 21 maggio 2010;
- CHE, fissata nuova seduta al 5 agosto (ultima possibile in ragione dei termini del procedimento), essa è andata deserta, non essendosi raggiunto il quorum;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che, nell'appropriata sede, sia stato possibile acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse Amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si ritiene potersi emettere provvedimento autorizzativo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0670438 del 6 agosto 2010;
- CHE solo il 30 settembre 2010 è stata acquisita al prot. n. 0784969 copia dell'ordine di bonifico, impartito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 489,55 (euro quattrocentoottantanove/55);

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta in oggetto

l'autorizzazione per lo stabilimento di TIPOGRAFIA, sito in Montoro Inferiore, area P.I.P., via Provinciale Turci, s. n.;

VISTI:

1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
3. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
10. il D. D. 21 febbraio 2007, n. 46;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "LUBIGRAF" di L. Bianchino, l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di TIPOGRAFIA, sito in Montoro Inferiore, area P.I.P., via Provinciale Turci, s. n.;
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente – con esito favorevole – e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;

- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che:
- I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III. ciascun punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3^a Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "LUBIGRAF" di L. Bianchino, sede di Montoro Inferiore, area P.I.P., via Provinciale Turci, s. n.;
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Inferiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino (già AV/1), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al A.G.C. 01 – Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)